REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Cagliari

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOMEZZI, AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 311 DEL 11/11/2015

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1 - Relazione tecnico illustrativa

Tra i compiti istituzionali dell'Ente definiti nella L. R. 9 giugno 1999, n. 24 sono presenti i seguenti:

- *amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale*
- *concorrere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183*
- *provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;*

Tali attività sono svolte in prevalenza, a norma dell'articolo 7 della stessa Legge Regionale n. 24/1999, nella forma dell'amministrazione diretta attraverso il personale che si avvale della dotazione del parco macchine dell'Ente che è attualmente in fase di rinnovo. Altresì è pur vero che ancora si hanno macchine datate e con i segni del tempo, quindi si rendono opportuni gli interventi di ripristino delle carrozzerie.

Per lo svolgimento delle suddette attività si rende pertanto necessario avvalersi di officine di carrozzeria esterne per il mantenimento in efficienza del parco macchine (autovetture, autocarri, trattori e macchine operatrici) in dotazione al Servizio Territoriale di Cagliari, per cui si procederà alla richiesta dei lavori per il ripristino dei parametri di sicurezza nel rispetto delle norme del codice della strada.

Il sistema di approvvigionamento che meglio sembra rispondere a queste esigenze, in considerazione del fatto che la spesa non risulta qualitativamente e quantitativamente stimabile in maniera certa, risulta quello dell'accordo quadro, attraverso il quale vengono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che regoleranno i successivi contratti.

Oggetto della gara, da esperire appunto mediante l'istituto dell'accordo quadro, è pertanto il seguente: "lavori di manutenzione straordinaria delle carrozzerie degli automezzi, autocarri e macchine operatrici dell'Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Cagliari".

L'appalto sarà aggiudicato tramite cottimo fiduciario esperito con gara informale e secondo il criterio della migliore offerta.

L'impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro per le successive prestazioni nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

2 - Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica in quanto l'appaltatore non opera con proprio personale e/o sue dotazioni presso sedi di lavoro della Stazione appaltante.

3 - Oneri complessivi

L'onere complessivo dell'appalto risulta essere pari ad euro 50.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana che graveranno sulla U.P.B. S05.04.006 Capitolo SC05.0340 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2015 dell'Ente Foreste della Sardegna.

4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

Il presente Capitolato contiene l'esatta descrizione della prestazione di servizi oggetto dell'appalto e delle loro caratteristiche minime richieste, pena l'esclusione. Gli articoli ed i servizi offerti dovranno pertanto, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel presente capitolato tecnico, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Elenco degli automezzi, autocarri e macchine operatrici soggetti alla manutenzione in oggetto:

Autoveicoli autocarri leggeri e pesanti;

1. **Autoveicoli:** Fiat Bravo, Fiat Punto, Fiat Panda 4x4, Fiat Fiorino e Fiat Doblo;
2. **Autocarri leggeri e Fuoristrada:** Land Rover Defender 90, Land Rover Defender 110, Land Rover Defender 130, Land Rover Freelander e Mitsubishi L200;
3. **Veicoli industriali:** Iveco 80/16 e 80/17, Iveco Magirus 120.13, Iveco Daily, Iveco 135 E 23, Iveco Scout, Mercedes Unimog U20 e U4000 e Bucher BU200, BU100 e BU150;

Macchine operatrici, trattori agricoli e rimorchi;

1. **escavatori gommati:** JCB 3CX, JCB 4CX, Venieri VF8.33B, Komatsu, Fiat Allis e Palazzani PB30C Venieri VF 1;
2. **Rullo compattatore;** Bitelli 80, Bitelli Bora 81 e Hamm 2410 SD;
3. **Grader;** Sicom IM 55 H e Caterpillar MG120 (matricola 87V0847);
4. **Trattori agricoli;** Landini, Fiat 666, Fiat 55.66, Fiat New Holland e John Deere.

Parte II

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 - Forma del contratto

L'Ente Foreste della Sardegna stipulerà il contratto nella forma della scrittura privata, da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, ove il ribasso sia superiore al 20%, nella misura corrispondente all'aumento di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fidejussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

Art. 3 - Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 4 - Ordinativi di fornitura

L'Ente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione, ogni qual volta occorrente procederà a ordinare l'esecuzione di prestazioni attraverso lettere d'ordine.

Le lettere d'ordine saranno inviate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.

Nella lettera d'ordine saranno indicati i seguenti elementi: tipologia della prestazione da eseguire, tipologia dell'automezzo, targa dello stesso, Cantiere (Sede di lavoro) al quale è destinato il servizio da eseguire, i codici identificativi del contratto e il termine previsto per l'ultimazione della prestazione e la consegna dell'automezzo.

Art. 5 - Termini di consegna

Le consegne dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 7 del presente atto.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Ente entro 5 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 7 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della prestazione. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale non giustificate da cause di forza maggiore non verranno prese in considerazione. Per quanto attiene

all’interruzione delle attività dell’appaltatore per ferie, il periodo di chiusura dovrà essere comunicato all’Ente con un preavviso non inferiore a 15 giorni naturali consecutivi. L’interruzione della chiusura non potrà comunque protrarsi per un periodo superiore a 20 giorni naturali consecutivi.

Art. 6 - Tutela dei lavoratori

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Penalità nell’esecuzione

L'appaltatore, ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna del servizio: 1‰ dell'importo della prestazione non eseguita per ogni giorno di ritardo;
- effettua in ritardo il ritiro degli automezzi per i quali sia stata rifiutata la prestazione in sede di verifica della regolare esecuzione: 1‰ dell'importo della prestazione per ogni giorno di ritardo;
- effettua in ritardo il ritiro degli automezzi che hanno manifestato difetti negli eventuali ricambi e lamierati originali utilizzati dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati durante il periodo di garanzia: 1‰ dell'importo dei ricambi e lamierati originali difettosi per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei ricambi e lamierati originali forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo dei ricambi non conformi;
- non provvede nel termine previsto alla comunicazione relativa ai periodi di chiusura stagionale dell’attività: euro 25,00.

Nel comunicare l’eventuale difformità, il direttore dell’esecuzione inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dall’ordine di fornitura a cui essi si riferiscono. L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri ordini di fornitura. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente. L’eventuale ritardo per periodi superiori al 50% del termine contrattualmente previsto è considerato grave inadempienza e come tale contestato. A seguito di tre contestazioni per gravi inadempienze l’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.

PARTE III

Art. 8 - Verifica e attestazione di regolare esecuzione

La verifica e attestazione di regolare esecuzione è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto e confermata dal R.U.P.

Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della prestazione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

I controlli verranno effettuati presso i Cantieri dell’Ente dove viene consegnato l’automezzo entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e

contiene gli estremi dell'accordo quadro, gli estremi della lettera di ordinazione, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spesa, gli articoli ritenuti non collaudabili entro 5 giorni dalla data della lettera di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

PARTE IV

Art. 9 - Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i ricambi e lamierati originali da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia previsto per legge, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei ricambi e lamierati originali forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo l'Ente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Ente.

Art. 10 - Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina, altresì,

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 11 - Varianti in corso di esecuzione

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 12 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore dell’appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica se successiva all’emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Il Responsabile del Procedimento

geom. Francesco Perra

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Puxeddu

ac/geom. F.P.-Resp. Infr.